



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

**Relazione al DECRETO – DELEGATO 3 marzo 2023 n.38  
Coordinamento delle norme in applicazione della Legge 9 Dicembre  
2022 N.164 – Riforma Delle Norme Relative All'occupazione**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

Il presente Decreto Delegato, previsto dall'articolo 40 della Legge 9 dicembre 2022 n.164, ha l'obiettivo di introdurre alcune disposizioni alle norme di coordinamento già disposte dall'articolo 39 della suddetta Legge, al fine di migliorare e chiarire alcuni aspetti applicativi della norma.

Con il comma 3bis e 6bis si chiarisce che, sino all'emanazione di un nuovo decreto in materia di lavoro occasionale e incentivi occupazionali così come previsto dall'articolo 19 e 34 della Legge, restano in vigore il Titolo I del Decreto- Delegato 15 luglio 2021 n.130 ed il Decreto-Delegato 15 luglio 2022 n.105 che trattano le suddette materie.

Il comma 4bis coordina gli articoli 25, 27 e 28 della Legge, prevedendo che la carica di Amministratore o Socio prevale rispetto alla posizione di pensionato, qualora venga richiesto di accedere ad uno dei contratti di collaborazione previste dai suddetti articoli.

Al comma 5 lettera a) e b) viene posticipato al 30 giugno 2023 il termine per adeguarsi alle disposizioni previste dall'articolo 27 e 28 in materia di livello minimo e orario di lavoro degli amministratori e soci con contratto di lavoro. Parimenti, con la lettera cbis), si prevede che quanto previsto per le società senza dipendenti si applichi sempre a partire dal 30 giugno 2023. Con la lettera cter) si prevede che il contratto di collaborazione per amministratore operativo possa anche essere sostituito con semplice comunicazione a firma dello stesso. Stessa modalità è prevista per l'eventuale conversione da amministratore operativo a ordinario. Alla lettera cquater) viene chiarito che i soci che detengono quote inferiore al 50% possano continuare ad essere assunti come lavoratori subordinati ed inquadrati al livello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro rispetto alla mansione svolta.

Al comma 6 viene aggiunta una lettera cbis) al fine di mantenere le deroghe ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto previste per le imprese ad alto contenuto tecnologico così come disciplinato dal Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101.

Con il comma 6 ter si chiarisce che i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'ULPA-CFP - Sezione Ispettorato non rientrano tra quelli esperibili ai sensi dell'articolo specifico sui ricorsi (art.36) che si riferisce invece ai provvedimenti inerenti all'avvio al lavoro e alle regole previste per le liste di avviamento al lavoro.

Il comma 6 quater chiarisce che, sino alla nuova strutturazione dell'Unità Organizzativa "Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale, restano di competenza ai tre Uffici che oggi si occupano delle materie inerenti al lavoro: Ufficio Attività Economiche; Centro di Formazione Professionale e Ufficio per le Politiche Attive e Ufficio Attività di Controllo.

Il Segretario di Stato

Teodoro Lonfernini



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336  
F +378 (0549) 882535